



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Calendario e religioni: il diario Europa e le festività laiche

CARMELA VENTRELLA MANCINI

1. Festività laiche e tecniche di tutela

La rappresentazione di particolari sistemi valoriali nella codificazione degli accadimenti ha prodotto, nell'evoluzione della storia, variazioni importanti nella costruzione del 'tempo' pubblico. Come è noto, l'affermazione dirompente del cristianesimo si manifestò nell'istituzione del *dies dominica* come giorno festivo, costituendo una tra le novità più importanti della politica legislativa di Costantino; l' 'idea' diversa del tempo e della fedeltà all'osservanza delle norme favorì una originale concezione del fluire degli eventi, in una successione scandita da propri ritmi religiosi nel cammino terreno. I principi cristiani guidarono il legislatore nell'organizzazione di un apparato tendente all'unitarietà: progressivamente il tempo festivo normativo si uniformò allo svolgimento divino del 'Tempo' e, in un difficile processo di sradicamento dalle impostazioni pagane, i ritmi della vita civica si adeguarono al calendario liturgico cristiano¹, venendo a segnare una tappa fondamentale nello sviluppo storico, religioso e culturale dell'Occidente.

In un ribaltamento delle prospettive, in un momento di netta frattura con il passato, gli ideali repubblicani portarono ad un'assolutistica visione laica del tempo; in un arduo progetto di cambiamento dell' 'era cristiana' come sistema di datazione temporale incentrato sul mistero dell'Incarnazione, si tentò di introdurre un calendario civile nel quale, in un rivoluzionario mutamento della dinamica memoriale degli eventi nel senso del culto e del dominio dell'uomo, le ricorrenze sacre furono soppiantate dalle celebrazioni dei valori sociali e delle virtù civiche. Il corso del tempo 'eterno' fu deviato dalle

¹ Cfr. CARMELA VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 67 ss.

forti correnti del cambiamento epocale, in una direzione verso la precarietà della gestione dell'esistenza².

Il recupero del 'tempo' cristiano, unitamente all'affermarsi della secolarizzazione, ha determinato, poi, nel contesto sociale, la convivenza di modelli culturali e il sorgere di nuovi rituali collettivi. Il tramonto di un'omogeneità ideologica culturale, identificantesi con le religioni tradizionalmente intese, ha definito il profilarsi di una diversa prospettiva nel senso dell'ottica pluridirezionale del tempo civile in uno schema aperto all'alternatività.

In realtà, in tale processo di affrancamento dal concetto storicamente ancorato al dato sacro, la proclamazione dei diritti di libertà emergenti ha comportato che, in un superamento del monopolio dei gesti devozionali, alla ritualità religiosa si sia affiancata una liturgia profana, che si avvale di un complesso di atti cerimoniali attraverso i quali la comunità civile esprime la sua fedeltà ad una concezione laica del vivere, in continua evoluzione³. Da qui la flessibilità nell'affermazione di ricorrenze laiche - legate ai mutamenti della società, al progresso culturale e tecnologico -, che si affiancano a quelle tradizionali, celebrative degli avvenimenti maggiormente rappresentativi della politica e della storia degli Stati nazionali.

Accanto al diritto di libertà religiosa, nel quadro delle Leggi fondamentali e dei diritti umani, si viene profilando il diritto alla libertà 'civile' sotto il profilo del riconoscimento di celebrazioni ispirate a dogmi di una morale sociale, non ascrivibili ad alcuna fede.

Da questo angolo visuale, il diritto al tempo 'profano' diventa prerogativa insopprimibile della libertà di coscienza come spazio di autonoma scelta, che può concretizzarsi in forme eterogenee di manifestazione esteriore. Nell'universale preminenza della dignità umana, la tolleranza diventa affermazione razionale di libertà e democrazia, di rispetto e comprensione in vista della realizzazione del bene pubblico.

Sotto tale profilo l'istituzionalizzazione di ricorrenze laiche offre l'opportunità di realizzare forme integrative di adesione nella visione universale di condivisione di differenti istanze sociali.

Nella prospettiva positiva dell'esercizio dei diritti, ai bisogni crescenti e variegati dell'individuo, nel rispetto delle diversità, l'autorità civile ha rea-

² Sul fallimento dell'esperimento del 'tempo rivoluzionario' cfr. MARINA FORMICA, *Segnare il tempo. Almanacchi, calendari e lunari nella cultura romana d'età moderna*, in AA.VV., *Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della storia*, a cura di LIETTA DE SALVO - ANGELO SINDONI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 223 ss.

³ Cfr. AA.VV., *Riti religiosi e riti secolari*, a cura di ALDO NATALE TERRIN, Messaggero, Padova, 2007, in particolare p. 37 ss., 147 ss.

gito predisponendo progetti attuativi in grado di contribuire allo sviluppo della personalità del soggetto. La previsione di forme di contrattazione dei momenti 'culturali', religiosi o laici, rappresenta una risposta ai cittadini, che domandano supporti per esercitare il diritto di scegliere⁴.

Sul piano concreto dei contenuti, il travolgimento della dimensione univoca del 'Tempo' ha comportato la negoziazione dei 'tempi'. Così, in un quadro compatibile con il principio di laicità, il problema dell'attuazione del diritto al tempo 'sacro', quale facoltà promanante dal diritto di libertà religiosa, è stato risolto, in Italia, con il ricorso allo strumento costituzionale della contrattazione tra lo Stato e le confessioni religiose, permanendo i noti limiti, invece, per i culti privi di intese⁵.

L'elemento collaborativo assume un ruolo decisivo nelle nuove dinamiche interordinamentali e la legislazione pattizia in tale materia consente un'analisi aggiornata dell'assetto istituzionale sotto il profilo della garanzia effettuale della fruizione dei diritti di libertà.

Nel panorama comune oggi a molti Stati, l'esigenza del convergere *in unum* muove dalla necessità di rispondere agli interessi crescenti di una civiltà giuridica in trasformazione, in un orizzonte dinamico che reinterpreta i principi giuridici tradizionali. A livello normativo ciò ha comportato, da un lato la permanenza del principio dualistico in piena adesione al dato storico che caratterizza i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, dall'altro l'adeguamento dello stesso ai cambiamenti avvenuti a livello nazionale ed internazionale.

Quanto all'appartenenza laica, proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, la legittima aspirazione al tempo 'profano' potrebbe risultare compromessa; in effetti, a cadere nel mirino delle politiche anticrisi sono soprattutto le festività laiche, periodicamente soppresse o modificate nella originaria collocazione temporale con evidente alterazione del significato memoriale della festività. La giustificazione dei provvedimenti, in una considerazione 'economica' non equilibrata sotto il profilo della riducibilità a mera produttività, ha dettato un sistema di accorpamento di alcuni eventi civici,

⁴ Paradigmatico è il rapporto finale delle 'Assise dell'interculturalità', presentato al Governo belga nel 2008, che fra le sessantotto raccomandazioni, quanto alla riforma dei giorni festivi legali, oltre al mantenimento delle feste del 1° gennaio, 1° maggio, 21 luglio, 11 novembre, 25 dicembre e all'introduzione delle giornate laiche internazionali della donna (8 marzo), contro il razzismo (21 marzo), della diversità culturale (21 maggio), prevedeva anche altri due giorni che ciascuno poteva preferire "in base alla propria cultura o religione". Sulla problematicità della scelta delle feste "mobili" cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Se il calendario europeo dice addio alle feste religiose*, in *Corriere della sera*, 22 gennaio 2011.

⁵ Cfr. STELLA COGLIEVINA, *Festività religiose e riposi settimanali nelle società multiculturali*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, 3, p. 375 ss.

che pure sono fortemente rappresentativi dell'identità nazionale. Si ricordi che, in uno scenario di riforme che non risparmiarono anche le ricorrenze religiose, alcune in seguito reintrodotte attraverso la legislazione pattizia⁶, la L. n. 54 del 1977 aveva spostato alla prima domenica del mese le festività del 4 novembre e del 2 giugno, reintrodotta poi con L. n. 336/2000, sancendo la sopravvivenza delle sole festività del 25 aprile e del 1° maggio. Le ultime tre ricorrenze menzionate sono state messe nuovamente in discussione dal decreto legislativo n. 138/2011; infatti, quanto alle festività civili, l'art. 1, comma 24, nel consentire ai contratti collettivi di derogare alle disposizioni di legge, mentre aveva sancito inequivocabilmente l'intangibilità delle festività concordatarie, inclusa la festa patronale di Pietro e Paolo per la sola città di Roma⁷, per le altre festività introdotte con legge dello Stato nonché per le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni aveva invece genericamente stabilito che, a decorrere dal 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sarebbero state fissate annualmente le date; queste ultime, sulla base della più diffusa prassi europea, sarebbero cadute il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica, immediatamente successiva, o avrebbero coinciso con la stessa⁸.

In relazione a quest'ultima possibilità, oltre ad uno snaturamento del significato rievocativo temporale all'origine della festività, la migrazione nel giorno culturale della domenica di ricorrenze di derivazione non religiosa comporta una commistione inammissibile sotto il profilo del rispetto della identità delle appartenenze. In particolare, il temuto margine di manovrabilità con riferimento pure alle dette celebrazioni di provenienza laica, che costituiscono la memoria collettiva di accadimenti decisivi per la storia nazionale (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), pone in rilievo il pericolo di effetti discriminatori sotto il profilo del diritto a manifestare la visione del 'tempo' pubblico nell'organizzazione della vita istituzionale e politica. Nella prospettiva evidenziata, la condivisione del patrimonio e del senso simbolico delle date anniversarie, dalla liberazione d'Italia (che inaugura la svolta della nascita della Repubblica) alla proclamazione della Costituzione, nell'affer-

⁶ Il riferimento è all'Epifania e alla festività di SS. Pietro e Paolo per la città di Roma, che erano state soppresse insieme con le ricorrenze di San Giuseppe, dell'Ascensione e del *Corpus Domini*.

⁷ Sulla specificità di trattamento, quanto alla ricorrenza del 29 giugno, come atto di 'deferenza politica' verso il Romano Pontefice Cfr. CARMELA VENTRELLA MANCINI, *La tutela del sentimento religioso popolare: la rilevanza civile della festività*, in AA.VV., *Il Diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni*, a cura di PAOLO CENDON, 3, Cedam, Padova, 2005, p. 2161 ss.

⁸ Cfr. ANTONELLA OCCHINO, *Orari flessibili e libertà*, in *Riv.it.dir.lav.*, 2012, 1, p. 169 ss.

mazione della dignità del lavoro come primario mezzo di crescita personale, all'interno della società, ha portato ad una mobilitazione generale di sensibilizzazione nel tentativo di contenere situazioni ritenute lesive degli interessi fondamentali dei cittadini. Significativa risulta essere l'iniziativa di lanciare una petizione al Parlamento per difendere tali ricorrenze e, con esse, i valori di libertà e di democrazia⁹. La tutela del diritto al tempo 'profano' è affidato ai cittadini che, lesi nei valori costitutivi del Paese, esercitano le prerogative loro affidate dalle leggi nazionali ed internazionali. Le iniziative popolari, volte a salvaguardare le festività laiche attraverso il ricorso allo strumento della petizione in una significativa ed efficace verifica interattiva, favorita dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione¹⁰, hanno evidenziato come vi sia unitarietà nel considerare degne di tutela, in Italia, le tradizionali ricorrenze in quanto rappresentative del patrimonio culturale e storico. Interessante, a tal riguardo, è una petizione *online* avente ad oggetto la richiesta di istituire la festa nazionale dell'Unità d'Italia da celebrarsi ogni anno il 17 marzo. Come si legge nel testo che accompagna l'iniziativa in discorso, si tratta di una festa che, insieme al 25 aprile e al 2 giugno, "dovrebbe essere sentita come uno dei principali momenti fondanti di quella religione civile, che oggi manca in Italia e che rende invece più forti e vive le democrazie delle altre nazioni"¹¹.

⁹ La petizione, indetta dalla Cgil e sostenuta da molte associazioni, tra cui l'Anpi, l'Associazione nazionale dei partigiani italiani, ha ricevuto un notevole sostegno da parte dei cittadini, che hanno aderito in numero elevato. Interessante il testo della petizione, reperibile su www.cgil.it, che qui si riporta nella versione integrale in considerazione degli aspetti sopra evidenziati: "NON CANCELLATE IL GIORNO DELLA LIBERAZIONE DEL NOSTRO PAESE; IL GIORNO DEL LAVORO; IL GIORNO DELLA REPUBBLICA. Onorevoli parlamentari, i sottoscritti cittadini chiedono che il Parlamento cancelli il comma 24, art. 1, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', nel quale si prevede per tre importanti ricorrenze civili (25 aprile; 1 maggio; 2 giugno) una diversa collocazione o l'accorpamento ad una domenica. Questa scelta è sbagliata perché si colpiscono giornate che celebrano i tratti costitutivi, l'identità, la memoria del nostro Paese; discriminatoria perché il numero maggiore di festività infrasettimanali sono di carattere religioso ed il nostro Paese è fra quelli che ha meno ricorrenze civili e laiche; strumentale perché produce un beneficio economico irrilevante a fronte di un costo civile e democratico particolarmente consistente; irragionevole perché non corrisponde ad alcun criterio di equità politica e sociale".

¹⁰ Nel caso di specie, non è trascurabile il rilievo della esclusione esplicita delle dette festività laiche dalla previsione del citato decreto 13 agosto 2011 n. 138 nella legge di conversione n. 148/2011.

¹¹ La petizione, presentata dal Comitato fiorentino per il Risorgimento, è reperibile su www.risorgimentofirenze.it.

2. Petizioni e festività cristiane nella prospettiva europea

In questo scenario, dunque, la ‘digitalizzata’ modalità espressiva degli strumenti di partecipazione alla vita politica consente di contrastare situazioni conflittuali con le libertà costituzionali o carenti sotto il profilo democratico. Quanto detto assume una maggiore rilevanza nel più ampio orizzonte giuridico sovranazionale, nel quale vengono in discussione i noti limiti del processo di legittimazione democratica delle istituzioni europee¹². In una sorta di bilanciamento tra il profilo della diretta eleggibilità del Parlamento europeo e il ruolo marginale svolto dallo stesso nella rappresentanza degli interessi degli elettori, il ‘diritto di petizione’ si configura come uno dei mezzi più efficaci per denunciare agli organi comunitari presunte violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro o di autorità locali¹³. Il sistema di *europetition*¹⁴, particolarmente nella versione *online* delle numerose petizioni inviate negli ultimi anni su varie tematiche, è stato protagonista anche in una vicenda riguardante le festività religiose. In particolare, l’Agenda predisposta per il 2010-2011 dalla Commissione europea per gli alunni delle scuole secondarie dell’Unione aveva suscitato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica; l’accusa era quella di aver omesso, rispetto alle precedenti edizioni¹⁵, le ricorrenze cristiane, non escluso il Natale¹⁶, e di aver invece segnalato festività musulmane, indù, sikh, ebraiche e cinesi, oltre alle ricorrenze laiche, tra cui il giorno dell’Europa e altri anniversari importanti dell’Unione¹⁷.

Tale novità, letta come una sorta di ‘negazionismo’ dell’identità dell’Europa in contrasto con la tradizione comune, aveva provocato una rilevante

¹² Cfr. DOMENICO SICLARI, *La Democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario: sviluppi attuali e prospettive*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2010.

¹³ Il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo è regolato dall’art. 227 del TFUE (ex art. 194 del TCE).

¹⁴ Tutte le informazioni relative alle petizioni, alla loro preparazione cartacea o *online* sono reperibili sul sito del Parlamento europeo. In argomento, cfr. DARIA SANTUCCI, *Petitioning Europe. Le petizioni online tra strategie di comunicazione istituzionale e pratiche di cittadinanza dell’Unione Europea*, Università di Torino, Torino, 2006, *passim*.

¹⁵ L’agenda si pubblica dal 2003 con cadenza annuale.

¹⁶ Al 25 dicembre, nella versione italiana dell’Agenda incriminata, era riportata la frase: “Il vero amico è colui che è in grado di condividere tutto il nostro dolore e raddoppiare la nostra gioia (B.C. Forbes)”.

¹⁷ Quanto al “calendario laico”, in continua evoluzione, nel Diario Europa dell’edizione 2011-2012 si ricordano le Giornate internazionali della democrazia, contro il traffico degli esseri umani, degli antibiotici e dei diritti dell’infanzia, delle persone con disabilità e dei diritti dell’uomo, della protezione dei dati personali, della donna, del consumatore, dell’acqua, della salute, per la libertà di stampa, la giornata mondiale senza tabacco, le Feste del mare, dei bambini scomparsi e dell’ambiente.

sollecitazione generale per affrontare e risolvere la questione. Una petizione, lanciata su *internet* e volta a ripristinare le festività cristiane, aveva ricevuto, in pochi giorni, migliaia di adesioni nelle diverse lingue. I firmatari dell'istanza, nella considerazione che tre milioni di copie del Diario Europa erano state già distribuite a più di ventunomila scuole, avevano chiesto al Presidente del Parlamento europeo d'intraprendere le iniziative necessarie al fine di ritirare dette copie e di sospendere ogni eventuale nuova distribuzione.

La petizione si fondava su una serie di considerazioni: oltre al dato quantitativo, anche l'indubbio ruolo storico, sociale e culturale svolto dalla religione cattolica nella formazione dell'Europa e nell'identità dei singoli Stati; a ciò si aggiungeva la violazione degli impegni internazionali, che garantiscono ai cittadini dell'Unione il diritto di manifestare "la propria religione o il proprio credo *mediante* il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"¹⁸. La soppressione delle tradizionali solennità cristiane era stata, quindi, considerata una grave violazione del diritto di libertà religiosa sotto il profilo dell'esercizio di una prerogativa irrinunciabile, strettamente connessa con l'appartenenza confessionale. Si era ritenuto, inoltre, che i contenuti dell'Agenda fossero contrari ai disposti, che assicurano il principio di non discriminazione per ragioni religiose in una società caratterizzata dal pluralismo e dal rispetto delle diversità, culturale e religiosa¹⁹, al punto che si rivendicava il diritto alla riparazione morale: i cittadini facevano appello al loro ruolo di elettori e alla esigenza di essere rappresentati, senza distinzione di religione, dagli eletti.

Al di là dell'interesse specifico, la *querelle* suscitata dal Diario Europa offre lo spunto per una riflessione più ampia circa gli sviluppi di forme alternative di protezione del diritto fondamentale della libertà religiosa, consentendo, inoltre, di evidenziare il profilarsi di un significativo ampliamento della nozione del principio di non discriminazione religiosa che, nell'ambito di applicazione nell'Unione Europea, è **ad oggi limitato al contesto specifico della materia del lavoro**²⁰. Da qui l'esigenza di verificare la possibilità di costruire un diverso concetto di "discriminazione religiosa" che, collegato al diritto di rappresentare la propria fede, consenta di estendere la tutela a profili emergenti non espressamente contemplati. La decisione della Commissione europea di ripristinare le festività cristiane può, in realtà, essere interpretata nella direzione di voler dare effettiva attuazione,

¹⁸ v. art. 10 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 2000.

¹⁹ *Ibidem*, artt. 21, 22.

²⁰ v., in particolare, le direttive 2000 nn. 43 e 78.

anche a livello comunitario, al diritto all' "identità religiosa tradizionalmente intesa", quale facoltà essenziale e non derogabile del diritto a manifestare le convinzioni religiose o il credo nella linea tramandata dalla storia europea, strettamente legata al cristianesimo. Anche in considerazione dell'adesione dell' Unione Europea al sistema "convenzionale" internazionale di protezione dei diritti umani a seguito del Trattato di Lisbona, emerge, in sostanza, la necessità di promuovere un'azione sinergica per tutelare i principi fondamentali, quali risultano dalle tradizioni comuni²¹. Non è da trascurare in effetti che nel caso in esame l' azione della Commissione europea, tesa a rimuovere gli svantaggi subiti dalla confessione cattolica, sia stata finalizzata a garantire un requisito essenziale per lo svolgimento della vita civile in considerazione, altresì, del diretto significato sociale e culturale che il 'tempo cristiano' continua ancora ad incarnare nell'attuale assetto politico europeo; operare un mero livellamento dei 'tempi' religiosi sulla base del principio di parità, sopprimendo le festività cristiane tradizionali, come il Natale o la Pasqua, si tradurrebbe in atto discriminatorio in quanto, in un' inopportuna operazione non ispirata ad un giusto criterio di valutazione, produrrebbe un effetto sfavorevole non solo sui cattolici ma sull'intera società alla luce della partecipazione diffusa ai valori secolarizzati del cristianesimo²². Lo stesso principio giurisprudenziale dell'ampio "margine di apprezzamento", riconosciuto agli Stati per la regolamentazione, in assenza di una concezione unitaria sovranazionale, dell'esercizio interno della libertà religiosa, evidenzia l'esigenza della conservazione dei tratti costitutivi dei Popoli. In particolare la Cedu, nell'esaminare decisioni giurisdizionali assunte in diversi ordinamenti in relazione a casi in cui si manifesta la necessità di contemperare l'imperativo della laicità con le esigenze di realtà sociali fortemente improntate alla tradizione cristiana, ha attribuito particolare importanza all'obiettivo di salvaguardare le identità,

²¹ Cfr. ALBERTO FABBRI, *Unione Europea e fenomeno religioso. Alcune valutazioni di principio*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 149 ss.

²² In merito all'art. 14 della Convenzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ricorda che "il principio di non discriminazione non proibisce ogni distinzione di trattamento nell'esercizio dei diritti e libertà riconosciuti, essendo la parità di trattamento violata soltanto se la disposizione difetta di giustificazione oggettiva e ragionevole, cioè in assenza di uno scopo legittimo e di un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e lo scopo mirato". Si precisa che, trattandosi di questioni, quale quella nel caso di specie del finanziamento delle chiese o dei culti, strettamente legate "alla storia ed alle tradizioni di ogni paese", il margine di valutazione è "tanto più giustificato per quanto riguarda la determinazione dei delicati rapporti tra lo Stato e le religioni" (Dec. 29 marzo 2007, III sezione, sulla ricevibilità del ricorso n. 23123/04 nel caso SPAMPINATO c. Italia, in *Il fisco*, 2007, n. 23, 1, p. 3453 ss. con nota di Cfr. MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *La Corte di Strasburgo legittima l'otto per mille alle chiese italiane*, *ibidem*, p. 3341 ss.).

legittimando la scelta di riservare una più cospicua visibilità alla religione maggioritaria, quale fattore integrante dei patrimoni storici e culturali²³.

La decisione dell'organo esecutivo dell'UE con riguardo al Diario in esame, sia pur nella dovuta distinzione della natura degli atti e delle istituzioni coinvolte, si pone quindi in sintonia con l'orientamento assunto dalla Corte europea quando, chiamata a valutare questioni di presunta violazione della disposizione "aperta" di cui all'art. 14 della Convenzione, nei casi in cui la stessa appariva strettamente correlata alla discriminazione di cui all'art. 9 CEDU, ha, effettivamente, tenuto conto dell'importanza dell'eredità del cristianesimo.

La considerazione della tradizione ha portato all'evoluzione del principio di non discriminazione, segnando il passaggio da una dimensione "negativa" dello stesso, che nella comune concezione ancorata al principio di uguaglianza implicherebbe una regola di uniformità di trattamento²⁴, ad una visione "positiva" nel senso della liceità di differenziazioni operate sulla base delle radici culturali, in considerazione, quindi, anche del diverso consolidamento storico-sociale delle confessioni²⁵.

La rivalutazione della dimensione pubblica del fattore religioso²⁶ induce, invero, a riflettere sul potere di mediazione delle comunità ai fini dell'attuazione delle peculiari esigenze religiose, sia collettive sia individuali, nella prospettiva d'immedesimazione degli interessi ove a persistere sia il rapporto, non coattivo, dell'appartenenza confessionale²⁷. In un contesto più ampio,

²³ Per una ricostruzione dei principali orientamenti giurisprudenziali sull'art. 9 della CEDU cfr. MICHELE DE SALVIA - MARIO REMUS, *Ricorrere a Strasburgo. Presupposti e procedure*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 172 ss.

²⁴ Sul principio antidiscriminatorio "in termini assoluti e senza comparazione" cfr. le interessanti osservazioni di NICOLA COLAIANNI, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Seconda voce*, in *Quad. dir.pol.eccl.*, 2013, 1, p. 221.

²⁵ Segno rilevante del cristallizzarsi dei tempi, pur nel fluire della storia, la sentenza della Grande Camera, pronunciata il 18 marzo 2011 dalla Corte di Strasburgo nel caso Lautsi e altri c. Italia (ricorso n. 30814/06) in merito alla compatibilità con la Convenzione della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche; in detta pronuncia, significativamente si affida al tradizionale margine di valutazione dei singoli Stati la definizione delle relazioni con la religione e, di conseguenza, la decisione di perpetuare o meno una tradizione, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà sanciti. Decisiva la considerazione della singolarità della situazione italiana nella quale, pur in un regime di pluralismo confessionale, la presenza di quel simbolo religioso nello spazio pubblico, in quanto "frutto dell'evoluzione storica del Paese", continua ad assumere "una connotazione non soltanto culturale ma anche identitaria".

²⁶ Sul modello di secolarizzazione nell'età post-secolare quale "processo di crescita dell'orizzonte globalista...caratterizzato anche da domande e concessioni di un riconoscimento pubblico delle religioni" cfr. NICOLA COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 67.

²⁷ Sull'importanza della dimensione pubblica delle religioni nel mondo globalizzato e per la stessa

la stessa normativa comunitaria, secondo il progressivo riconoscimento delle Chiese nelle rispettive condizioni all'interno degli Stati membri²⁸, può essere reinterpretata nel senso di una valorizzazione, nel panorama geopolitico, dei soggetti confessionali sotto il profilo della legittimità a rappresentare e a far rispettare le proprie identità²⁹.

3. Tempo 'scolastico' e ripristino della tradizione

La vasta risonanza che il caso in esame ha avuto in tutta Europa evidenzia come, tuttora, la visione del 'tempo' festivo, in armonia con il cristianesimo delle origini, continua a rappresentare la tradizione comune europea, sia pure nello sviluppo delle sue modalità espressive. Ne sono una chiara prova, oltre alle iniziative popolari, anche le varie interrogazioni parlamentari, presentate dai governi nazionali, volte alla correzione del Diario in questione.

Persino la "laicissima" Francia aveva manifestato con forza il suo dissenso: singolare la posizione dell'allora ministro per gli Affari europei che, in incisivi passaggi, sottolineava l'inutilità del riferimento, nel Diario, alle feste delle religioni c.d. minoritarie e la necessità, invece, della presenza delle festività cristiane; l'importanza di quest'ultime, pure sotto il profilo pedagogico, era stata esaltata dal Partito cristiano-democratico, che, attraverso il suo Presidente, subito dopo la diffusione dell'Agenda, aveva denunciato presso gli organi competenti il grave *vulnus* che la dimenticanza del Natale avrebbe prodotto nell'educazione e nella formazione di tutti i giovani europei.

Nella stessa direzione si era mosso anche il governo italiano che, stigmatizzando il modo in cui erano stati prodotti gli strumenti pedagogici e informativi dell'Unione, aveva evidenziato come la scelta di non menzionare le feste cristiane equivalesse ad una presa di distanza dai valori e dalla realtà europea. Concretamente, il nostro Paese aveva manifestato indignazione per l'ingiustificabile e inaccettabile omissione ed aveva chiesto alla Commissione europea di ritirare l'agenda distribuita agli scolari, definendola non solo of-

democrazia cfr. VANNINO CHITI, *Religioni e politica nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo*, Firenze, Giunti Editore, 2011, segnatamente pp. 9, 31, 210, 212, 223. Cfr. altresì, per i vari aspetti di tale dimensione, AA.VV., *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Atti del I Convegno nazionale di Studi A.D.E.C., a cura di RAFFAELE COPPOLA - CARMELA VENTRELLA MANCINI, Cacucci, Bari, 2012.

²⁸ v. art. 17 del Trattato di Lisbona del 2009. Cfr., in argomento, MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Postdemocrazia europea e principio di cooperazione Unione Europea-Religioni*, in *www.statoechiese.it*.

²⁹ Opportunamente cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, "A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 150.

fensiva di tutti i cristiani nel mondo ma anche contraria alla libertà religiosa e alla dignità umana, fondamenti dell'Unione europea³⁰.

Emblematica è la risposta dell'istituzione europea³¹: la Commissione esplora profondamente l'omissione delle festività cristiane nella edizione citata e l'offesa che può essere stata causata ai cittadini europei; inoltre, desiderando rassicurare che ogni possibile discriminazione nei confronti della religione cristiana in tale pubblicazione non era stata intenzionale, comunica l'adozione di misure per rettificare l'omissione delle festività cristiane nell'edizione 2010/2011 del Diario Europa. In particolare, la Commissione provvede a bloccare la diffusione, a correggere il testo già distribuito, compilando una pagina con le più importanti festività, religiose e non, di ciascun Paese membro, disponendo, nel contempo, la distribuzione immediata alle scuole già fruitrici in modo così da garantire l'ampia diffusione anche attraverso il sito *web*; chiaramente poi nello stesso provvedimento di rettifica, nella piena coscienza dell' 'incoerenza' della scelta di valorizzare celebrazioni legate a religioni meno praticate nell'Unione, si impegna altresì a includere, in futuro, le più rilevanti festività pubbliche nazionali³².

Pur nella convinzione dell'opportunità della linea seguita circa la necessità di un doveroso chiarimento politico e istituzionale per l'importanza e la delicatezza della materia in oggetto, è però possibile ritenere che la questione in esame sia stata enfatizzata e ciò per una serie di ragioni. In primo luogo, il Diario non è *stricto sensu* un calendario bensì un supporto pedagogico per gli insegnanti. Basta esaminarlo per accorgersi di ciò. Ci sono i riferimenti più vari, dai numeri di telefono alla storia dell'UE e del funzionamento delle istituzioni europee, dagli aspetti economici e dal ruolo del commercio internazionale ai diritti del minore, del lavoratore e delle donne, dai programmi di scambio culturale all'interesse per la natura e a quello per la salute, etc. In effetti, la parte consistente di questa agenda è costituito da un articolato apparato d'informazioni sull'Europa (oltre cento pagine). Del tutto marginale risulta essere la parte relativa al calendario vero e proprio

³⁰ In questa prospettiva è da rimarcare che, anche nel più ampio sistema concordatario, la rilevanza civile accordata al giorno culturale della domenica e alle altre festività appare strumentale al rafforzamento del senso di responsabilità dei cittadini, i quali possono, in questo modo, usufruire di un costruttivo tempo di riposo e di riflessione. Si vedano gli artt. 3 dell'Accordo, ratificato nel 2006, fra la Santa Sede e la Città Libera e Anseatica di Amburgo e quello con il Land Schleswig-Holstein del 2009. In argomento cfr. CARMELA VENTRELLA MANCINI, *Per una sintesi storico-giuridica del dualismo tra Stato e Chiesa in Italia: l'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama e la dimensione collaborativa della laicità*, in *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, ESI, Napoli, 2012, p. 1499 ss.

³¹ v. PE 0715/20113.

³² Una dichiarazione a tale riguardo della rettifica del Diario Europa 2010/2011 è stata pubblicata sul seguente sito: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/europa_diary_it.htm.

sulle cui pagine, che terminano con strisce informative relativamente ai singoli giorni, gli studenti possono annotare le varie attività scolastiche. Difatti, proprio per la peculiare strutturazione, difficilmente l'Agenda in questione potrebbe sostituire il classico diario scolastico per l'annotazione dei compiti. È da considerare, inoltre, che l'Agenda viene erogata solo alle scuole che ne fanno richiesta; quindi, non essendo universalmente distribuita, non può soppiantare il calendario in uso presso ciascuna nazione.

Infine, non risponde a verità l'omissione lamentata dell'eliminazione, in detto Diario, di tutte le ricorrenze cristiane e della consistente presenza, invece, delle feste religiose relative all'ebraismo, all'islam o all'induismo; ad un esame attento del testo, infatti, l'Agenda europea, a fronte di più festività religiose cristiane – in particolare quella del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, e le ricorrenze del 14 febbraio e del 17 marzo, rispettivamente di San Valentino e di San Patrizio, protettore dell'Irlanda³³ – registrava un unico riferimento agli altri tempi sacri; più precisamente, si trattava del capodanno ebraico³⁴, di quello islamico³⁵ e cinese³⁶, oltre alla festa delle luci³⁷.

L'assenza di uniformità nel presentare le varie festività – per le ricorrenze cristiane menzionate, a differenza di quelle proprie delle altre religioni, mancava la spiegazione memoriale – potrebbe essere una riprova del fatto, coerentemente a quanto affermato dalla Commissione, che la scelta di omettere il riferimento alle festività tradizionali fosse legata alla notorietà delle stesse, in quanto il cristianesimo costituisce la religione della maggioranza degli europei.

Sotto tale profilo, è da evidenziare che l'edizione successiva dell'Agenda, oltre a ripristinare le più importanti festività, appare molto dettagliata sotto

³³ L'Agenda ricorda che il santo "portò la cristianità nel Paese e, come narra la tradizione, scacciò tutti i serpenti dall'isola". Nell'edizione successiva questa festa non è più menzionata.

³⁴ 9-10 settembre: "Capodanno ebraico (Rosh Hashanah). Tipico del Rosh Hashanah è il suono dello shofar, un piccolo corno di montone utilizzato come strumento musicale. Per il calendario ebraico oggi siamo nell'anno 5771".

³⁵ 7 dicembre: "Capodanno islamico. Molti musulmani scelgono questo giorno per celebrare l'Egira, il trasferimento del profeta islamico Maometto nella città che oggi conosciamo come Medina. Per il calendario islamico siamo adesso nell'anno 1432".

³⁶ 3 febbraio: "Capodanno cinese. Secondo un'antica leggenda, un tempo viveva in Cina un mostro chiamato Nian che il primo giorno del nuovo anno si manifestava per distruggere i villaggi dei contadini. Un giorno il Nian fu messo in fuga da un piccolo bambino vestito di rosso e fu così che la gente comprese che il mostro aveva paura del colore rosso. È per questo che a Capodanno tutti appendono lanterne rosse alle porte e alle finestre".

³⁷ 5-10 novembre: "Deepavali, festa delle luci. È una delle più popolari feste in India, celebrata tra Jain, Sikh e Hindu che festeggiano scambiandosi regali, mangiando dolci, facendo fuochi d'artificio e accendendo file e file di lumi".

il profilo strettamente pedagogico, in conformità alle finalità del Diario; così, nella striscia informativa dei giorni 19, 20, 21 settembre, si ricorda che il calendario in uso in Europa è quello gregoriano, “istituito nel 1582 da Gregorio XIII e che ha sostituito quello giuliano”; che il Natale è la “festa che commemora la nascita di Gesù di Nazareth” e che tale festività è “generalmente celebrata il 25 dicembre ma anche il 7 gennaio per molte chiese ortodosse, il 6 gennaio per la Chiesa apostolica armena e il 19 gennaio per gli Armeni di Gerusalemme e della Terra Santa”; che il 1 novembre si celebra la festività di Ognissanti, “istituita per commemorare tutti i Santi, noti o ignoti”, ricordando, inoltre, la tradizione di visitare, in questo giorno o, in alcuni paesi, in quello successivo della Commemorazione dei defunti, il 2 novembre, le tombe di famiglia. Interessante notare che, contestualmente alla menzione di tale festività cristiana, nell’edizione 2011-2012 scompare il riferimento alla festa celtica di Halloween (31 ottobre) e che l’8 aprile si inserisce nuovamente la Pasqua, festa che “non cade in un giorno fisso poiché è legata alla Pasqua ebraica, che è determinata in base ai cicli lunari”. Si precisa, a tal proposito, che “quanto alle chiese ortodosse che seguono il calendario giuliano, detta festività ricorre il 15 aprile”. Il 27 maggio, inoltre, si menziona la Pentecoste che “segna storicamente la nascita della Chiesa cristiana” e che, come evidenzia l’etimologia del termine, commemora la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli cinquanta giorni dopo la resurrezione di Cristo il giorno di Pasqua. Quanto alle altre religioni, rispetto all’edizione precedente, si aggiungono, l’8 febbraio, la festa buddista di Parinirvana, rievocante il giorno della morte di Buddha, che raggiunge, così, il nirvana, precisando inoltre che “alcuni buddisti celebrano questa festa il 15 febbraio” e, l’8 ottobre, il Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, “il più santo del calendario ebraico”, che inizia “otto giorni dopo il Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico”, e che è “un giorno di digiuno e preghiera”.

In conclusione la vicenda esaminata, pur con i limiti evidenziati di una probabile esagerazione nei toni, consente di affermare con consapevolezza che il tanto appellato recupero nel ‘tempo europeo’ della memoria cristiana sia espressione di un’esigenza universale di proiezione nel futuro di un percorso fondante della storia nella costruzione dei tempi civili.